



COMUNE DI SALERNO

Ordinanza n.05

Prot. Arch. Gen.n.35264 del 02.03.2009

IL SINDACO

Premesso:

- che la presenza di colombi (*Columbia livia* var.domestica) allo stato libero costituisce un importante elemento di socializzazione che deve essere salvaguardato anche attraverso il controllo dell'alimentazione, della salute e della proliferazione;

- che, tuttavia, l'incremento numerico della popolazione di colombi ed il conseguenziale fenomeno dell'inurbamento delle colonie ha ricadute in materia igienico - sanitaria, tecnica ed economica.

Constatato il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;

Rilevato l'esistenza di sostanze farmaceutiche ad effetto antifecondativo di provata sicurezza ed efficacia;

Vista l'Ordinanza n. 03 del 06.03.2008 con la quale si dispone l'attuazione del programma di sterilizzazione farmacologia di colombi urbani nel periodo 01/03/2008 – 30/10/2008 ;

Vista la nota di trasmissione di proposta di Ordinanza, dell'Unità Operativa Veterinaria dell'ASL Sa/2 - prot. Arch. Gen. n. 32441 del 25.02.2009 - per l'attuazione del programma di sterilizzazione farmacologia di colombi urbani nel periodo 01/03/2009 - 30/10/2009, in alcune zone cittadine individuate a più alta incidenza e rischio, tramite la somministrazione controllata di mangime antifecondativo ;

Ritenuto:

- opportuno proseguire per il corrente anno il programma di sterilizzazione farmacologia dall'inizio del mese di Marzo e fino alla fine di Ottobre nei siti individuati;
- necessario per l'attuazione del progetto che nelle zone interessate i colombi siano alimentati esclusivamente con il mangime medicato per non vanificare gli effetti del trattamento.

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.. n.320/54;

Vista la legge 23/12/1978;

ORDINA

Proseguire per il corrente anno il programma di sterilizzazione farmacologia dei colombi, nel periodo dal 01/03/2009 al 30/10/2009, nei siti individuati a più alta incidenza e rischio e in particolare:

- 1) Piazza Caduti di Brescia
- 2) Lungomare Trieste di fronte alla sede del Municipio(tratto Jolly Hotel / Piazza Cavour)
- 3) Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona in via S.Leonardo.

Nel predetto periodo, è fatto divieto assoluto, di somministrare altro cibo nei siti individuati e indicati, ancorché nella loro immediata vicinanza.

La violazione a tale divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, da €25,00 ad €500,00, prevista all'art. 7 /bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Altresì che le attività vengano ricondotte tra quelle già svolte dall'U.O.C. Verde Pubblico/Settore Viabilità – Impianti e Manutenzioni relative alla sanificazione ambientale.

Che il Comando dei Vigili Urbani si attivi per i controlli necessari e per il rispetto alla presente ordinanza.

M A N D A

- All'Ufficio Notifiche per la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per il periodo di gg 20;
- Al Settore Staff Sindaco per la pubblicazione sul sito web del Comune di Salerno;
- Alla Polizia Municipale;
- Al Settore Viabilità – Impianti -Manutenzioni
- All'Ufficio Verde Pubblico
- All'Azienda Sanitaria Locale Salerno2 – Distretto97 - via Sichelmanno,79 Salerno

D I S P O N E

L'invio della presente all'Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Salerno, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Comando dei Carabinieri di Salerno e al Comando Carabinieri Nas .

Salerno,02.03.2009

Il Sindaco
Dr. Vincenzo De Luca